

XV/182
Con la presente si stabilisce il presente contratto fra
li A. Luigi Fontanuzzi, Giose Paganò, Deputati del teatro, Giovanni
De' Ferrari, ed il Sig. Archiberto Luigi Amministratore della Compagnia
Grammatica Diretta dal Sig. Giose Paganò, attachede Deputato in Virtù
sola l'approvazione della Regia Delegatione, e della Curia Ecclesiastica.
1. La compagnia sarà intiera, e fra con tutti i Profandi che sono nell'
chiesa ed in teatro di Viterbo.
2. La rappresentazione faranno nel P. S. stando la prima nel 1.° Ottobre
prossimo, e l'ultima il 29. Ottobre. Di giorni festivamente non se
fa nulla della Delegatione d'accordo con la Direzione
3. In corrispettivo la Compagnia avrà una parte di scudi quattrocento,
e questo da pagarsi in quattro rate eguali, prima l'asse, e con la
Compagnia d'arte pagate nell'altro giorno del teatro a Viterbo, e la
facoltà di dare il biglietto d'ingresso indistintamente al prezzo di
quattrocento Scudi.
4. Sarà bensì a carico della Compagnia, il pagamento della
Musica occorrente all'azione del teatro, quella dell'Amministrazione sia nel
teatro stesso, sia nella scala, sola d'ingresso, Cassiere, e non che ogni
qualunque altra spesa occorrente nel Machiniffimo, ed ogni altra.
5. Resta proibito di far recitare persona di parte alcuna non a P. S.
al teatro, sia nella prima, e si formerà sul medesimo tanto dalla Compagnia,
quanto dai Machiniffi.
6. In caso che il Chobera, ed altra ~~scena~~ ^{Delegazione} ~~scena~~, fatto ad affittare
la città, che Dio tenga lontana, e che in via di P. S. la Compagnia
di opera in teatro, si contraccia, si rimettono agli assi, e leggi di altre
città dello Stato Pontificio in simili congiunture, per i rispetti intesi.

7. In caso di mancanza per parte della Compagnia al pagamento nell' articolo 1.° del presente contratto, sarà in facoltà della Direzione teatrale di riprendere il presente contratto, ancorché mancasse uno, o più solamente artisti dell' elenco indicato.

8. La amministrazione sarà si riserva di fare appropria per parte della Compagnia delle somme per la vitale con dispaccio telegrafico, ed anche di accettazione, sarà la conferma del presente convenzione.

9. In caso di mancanza di tutto il pagamento sarà tenuto a tutti i danni, e spese, che si faranno, e si faranno.

Genova il 1.° Settembre 1866

Achille Lupis